

REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

(ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto)

Sommario

REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	1
Art. 1 - Oggetto.....	1
Art. 2 - Settori di intervento.....	1
Art. 3 - Criteri per la ripartizione dei Fondi.....	1
Art. 4 - Modalità di intervento.....	2
Art. 5 - Soggetti destinatari delle erogazioni e privacy	3
Art. 6 - Criteri per la valutazione dei progetti e/o iniziative promosse da terzi.....	3
Art. 7 - Organi Consultivi.....	4
Art. 8 - Verifiche e rendicontazione	4
Art. 9 - Resoconto annuale	5
Art. 10 - Valutazione ex-post	6
Art. 11 - Norma Transitoria.....	6

Art. 1 - Oggetto

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, nonché i criteri per l'assegnazione dei fondi conseguente a tale attività, nel rispetto delle norme statutarie (artt. 24-27) e legislative (D.lgs.153/1999). Disciplina altresì i criteri di valutazione ex post della stessa attività istituzionale ai sensi dell'art. 11 comma 5 del protocollo Mef/Acri del 22/04/2015.
- 1.2 Per ogni settore di intervento di cui all'art. 2 possono essere redatti specifici regolamenti.

Art. 2 - Settori di intervento

- 2.1 Ai sensi di legge (D.lgs.153/1999), la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico operando nei settori indicati nello Statuto e specificati nei piani programmatici e comunque dal Consiglio di Indirizzo.
- 2.2 Al fine di rendere più efficaci gli interventi della Fondazione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio, il Consiglio di Indirizzo può limitare l'attività della Fondazione ad alcuni settori tra quelli previsti dallo Statuto.
La detta limitazione viene valutata almeno ogni tre anni.

Art. 3 - Criteri per la ripartizione dei Fondi

- 1.1 In sede di approvazione del DPP, la Fondazione definisce le linee programmatiche e gli indirizzi gestionali dell'attività istituzionale per l'esercizio di riferimento unitamente alla proposta di ripartizione orientativa delle risorse disponibili tra i diversi settori di intervento previsti dall'art. 2.
- 2.2 I fondi disponibili, al netto della quota spettante per legge al Fondo Unico Nazionale (FUN), gestito dall'organismo nazionale di controllo ONC, vengono destinati dal Consiglio di Amministrazione a iniziative e progetti rientranti nei settori rilevanti e nei settori ammessi, rispettando il limite stabilito dal d.lgs. 153/1999 art. 8 comma 1 lett. d e secondo le seguenti priorità:
 - a) stanziare per competenza la quota annua relativa agli impegni pluriennali;
 - b) coprire le quote di partecipazione a organismi esterni, compresi gli enti strumentali;
 - c) sostenere i progetti propri;
 - d) sostenere i progetti concordati con soggetti terzi (enti pubblici, istituzioni, fondazioni, associazioni, ecc.), specie quelli a cui contribuiscono le comunità interessate;
 - e) soddisfare le domande di contributo ritenute meritevoli a seguito della selezione operata preferibilmente

con l'aiuto delle commissioni consultive e seguendo i criteri orientativi vigenti, deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

- 3.3 Nell'ambito di ciascuna delle suddette destinazioni, la Fondazione privilegerà le iniziative e i progetti più utili a fronteggiare il disagio sociale e il disagio economico.
- 4.4 Specifici criteri potranno essere stabiliti per i progetti e per le iniziative provenienti dai soggetti operanti in ambiti come ad esempio il Welfare di comunità e il cd Art Bonus, per i quali siano previsti benefici fiscali, in conformità alle relative discipline legislative.
- 5.5 Le delibere del Consiglio di Amministrazione relative a un progetto (o a un'iniziativa) di quelli di cui alla precedente lettera "e", che comportino contributi pluriennali, tali da impegnare la Fondazione in misura annua superiore ad € 250.000, devono essere precedute da specifiche linee programmatiche del Consiglio di Indirizzo.
- 6.6 Saranno poste in essere dal Consiglio di Amministrazione verifiche periodiche al fine di accertare il tendenziale rispetto della proposta previsionale di ripartizione nei settori prescelti o di valutare la ragionevolezza delle motivazioni di scostamento con riferimento all'intero esercizio o eccezionalmente a più esercizi.

Art. 4 - Modalità di intervento

- 4.1 La Fondazione può svolgere la sua attività sia mediante iniziative e progetti propri o concordati con altri soggetti, sia mediante contributi a iniziative e progetti proposti da terzi, secondo criteri selettivi orientativi, prestabiliti e trasparenti, di cui sopra all'art. 3.
La Fondazione può anche pubblicare bandi periodici, di norma annuali, contenenti le modalità di richiesta e di erogazione dei contributi. Nei bandi è contenuto un riferimento sintetico ai suddetti criteri.
- 4.2 La Fondazione, per lo svolgimento della sua missione, può servirsi di imprese strumentali o di enti strumentali (quali fondazioni di secondo livello, associazioni, comitati, consorzi, ecc.), a cui delegare specifiche attività o specifici comparti di attività, qualora sia utile per un migliore svolgimento delle attività istituzionali e un miglior perseguimento dei propri scopi nei settori rilevanti, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs. 153/1999.
- 4.3 La Fondazione può aderire e/o partecipare ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni di origine bancaria e delle Fondazioni in genere e comunque ad organismi, anche internazionali, che perseguono finalità e svolgono attività coerenti con gli scopi della Fondazione stessa, sempre nell'ambito dei settori scelti dalla Fondazione, e a condizione che le sia consentito il libero recesso.
- 4.4 La Fondazione può aderire e/o partecipare a organismi esterni (associazioni, fondazioni ecc.), di norma alle seguenti condizioni:
 - a) che detti enti perseguano finalità e svolgano attività rientranti negli scopi della Fondazione;
 - b) che gli statuti di tali enti prevedano espressamente: 1- che la Fondazione possa liberamente recedere senza alcun termine e senza ulteriori oneri rispetto agli impegni già presi; 2- che le delibere comportanti obblighi di qualsiasi genere (finanziari ecc.) e misura, anche se approvate dal rappresentante della Fondazione nell'organismo esterno, non vincolino la Fondazione, finché gli organi competenti di questa non le abbiano ratificate; 3- che le delibere comportanti modifiche dello statuto, anche se approvate dal rappresentante della Fondazione nell'organismo autonomo ed anche se prese all'unanimità, non abbiano alcuna validità ed efficacia e quindi non vincolino la Fondazione, se non ratificate dagli organi competenti della Fondazione.
- 4.5 La scelta delle iniziative e dei progetti da realizzare e/o a cui contribuire spetta al Consiglio di Amministrazione, che tiene conto dei criteri sopra determinati, delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel Documento programmatico di previsione (DPP), nonché di quanto previsto nei successivi articoli.
- 4.6 Le richieste di iniziative e progetti provenienti da soggetti terzi sulla base dei bandi pubblicati dalla Fondazione devono essere presentate secondo le modalità ed entro la data stabilita nei bandi.
Tali richieste devono essere redatte in conformità ai moduli che la Fondazione mette a disposizione.
In caso di richieste redatte diversamente e/o non contenenti dati essenziali, la Segreteria della Fondazione comunica al soggetto richiedente che è necessario procedere al completamento, utilizzando il modulo e fornendo le istruzioni del caso e, in caso di bisogno, lo aiuta.
Il Consiglio di Amministrazione può, per ragioni di opportunità o necessità o urgenza, fissare eccezionalmente- termini di presentazione delle domande diversi da quelli stabiliti nei bandi.

Può in ogni caso, accogliere domande presentate successivamente ai termini comunque stabiliti a condizione che la presentazione successiva sia ragionevolmente giustificata e sempreché le richieste si possano ritenere coerenti con le linee e gli indirizzi programmati fissati nel DPP.

- 4.7 La Fondazione provvede ad adeguate forme di informazione e assistenza tese a favorire l'accesso ai contributi e a orientare le richieste nell'ambito delle sue linee e indirizzi programmatici.
- 4.8 Per tutte le iniziative e progetti valgono le disposizioni degli articoli seguenti, compatibilmente con il tipo di iniziativa e di progetto (propri, concordati, proposti da terzi, proposti da terzi tramite bando ecc.).

Art. 5 - Soggetti destinatari delle erogazioni e privacy

- 5.1 Possono essere destinatari delle erogazioni della Fondazione i soggetti pubblici e privati (enti, anche territoriali, Associazioni, Fondazioni, ecc.), che non hanno fini di lucro e perseguono scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo culturale, sociale, ambientale ed economico, i quali propongano o con i quali si concordino progetti e iniziative rientranti nei settori e negli obiettivi propri della Fondazione.
- 5.2 Sono sempre escluse contribuzioni a favore dei seguenti soggetti.
- Soggetti aventi fini di lucro.
 - Imprese e società commerciali, ad eccezione delle imprese strumentali come definite dall'art. 1 lett. H del d.lgs 153/99; degli enti strumentali come definiti dall'art. 1, co 1, ultimo capoverso del Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. del 22.04.2015; delle cooperative che operano nei settori dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero; delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e succ. mod.
- Sono, di norma, escluse contribuzioni a favore dei seguenti soggetti.
- Persone fisiche, salvo casi di eccezionale rilievo sociale o culturale formativo.
 - Partiti e movimenti politici.
 - Soggetti i cui statuti non prevedono il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma e che non stabiliscono, nel caso della propria cessazione, la destinazione del patrimonio a pubblica utilità o ad enti o ad organizzazioni senza fini di lucro; salve diverse disposizioni di legge.
 - Soggetti privi di documentazione idonea ad attestarne l'esistenza (es. mancanza di atto costitutivo e/o statuto redatto per atto pubblico o per scrittura privata registrata, codice fiscale ecc.).
- 5.3 Tutte le richieste devono essere sottoscritte dai rappresentanti legali dei soggetti richiedenti e dall'eventuale referente designato, i quali dovranno dichiarare per iscritto di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di "privacy".

Art. 6 - Criteri per la valutazione dei progetti e/o iniziative promosse da terzi

- 6.1 La Fondazione valuta le richieste di contributo in base ai criteri orientativi di cui sopra all'art. 3, potendosi servire anche di consulenze esterne e di organi consultivi come precisato all'art. 7. Nell'ambito di tali criteri, è data preferenza alle richieste relative a progetti e iniziative caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi.
- Progetti per i quali sia possibile individuare con precisione il contenuto, i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi, nonché il dettaglio dei costi, le risorse disponibili e i tempi necessari per la realizzazione.
 - Progetti provenienti da soggetti operanti nel territorio della provincia di Lucca e/o da realizzarsi in detto territorio.
 - Progetti aventi una evidente, immediata, positiva ripercussione sullo sviluppo locale, stimata anche in base ad una verifica del rapporto costi/benefici.
 - Progetti per la cui realizzazione è prevista la partecipazione attiva anche di disabili.
 - Progetti dedicati alle categorie sociali più deboli.
 - Progetti presentati da o condivisi con più soggetti operanti sul territorio.
 - Progetti co-finanziati anche con risorse proprie di terzi, meglio provenienti dalle comunità destinatarie;
 - Progetti supportati da professionalità adeguate, presenti nella struttura del soggetto richiedente o comunque a sua disposizione.
 - Progetti innovativi, sia in senso generale che con riferimento alla ordinaria attività del soggetto richiedente.
- 6.2 È data la preferenza ai progetti/iniziativa concordati con la Fondazione, anche a seguito di richiesta di consultazioni con le commissioni consultive di settore.

- 6.3 All'interno dei singoli settori, hanno preferenza le richieste inerenti a progetti o iniziative che godono dei benefici di legge, fiscali ecc. (es. Art Bonus, Welfare di Comunità ecc).
- 6.4 Salvi i detti criteri, vale anche un criterio di rotazione tra i beneficiari, senza con ciò escludere contributi anche ripetitivi, meglio se integrati da altri enti sostenitori o dalle comunità di riferimento, a soggetti che svolgono attività sociali, culturali e formative di particolare rilievo e con effetto particolarmente positivo sullo sviluppo del territorio e le quali verrebbero a mancare senza il sostegno della Fondazione.
- 6.5 Va considerato anche un criterio di equa ripartizione degli interventi su tutto il territorio di riferimento.
- 6.6 La Fondazione può decidere- e anche inserire nei bandi l'avvertenza- che, salvo casi eccezionali e motivati, non vengono presi in considerazione progetti inerenti l'acquisto o la ristrutturazione o la manutenzione di immobili e l'acquisto e/o manutenzione di mobili registrati o di mobilio e attrezzature varie.
- 6.7 La Fondazione può decidere- e anche inserire nei bandi l'avvertenza- che, salvi casi eccezionali e motivati, non sono concessi contributi diretti a sostenere l'attività ordinaria del soggetto richiedente né a ripianare perdite di bilancio.
- 6.8 La Fondazione può stabilire che i contributi per convegni, congressi, seminari, cerimonie, celebrazioni e simili, siano limitati ad una misura massima orientativa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati. Nell'ambito di detto tetto la concessione del contributo e l'entità di esso è stabilita in base alla stima del valore culturale e sociale dell'iniziativa, dell'ampiezza e rilevanza del progetto in cui essa sia eventualmente inserita, della ricaduta sullo sviluppo del territorio.

Art. 7 - Organi Consultivi

- 7.1 In presenza di progetti o iniziative connotati da un elevato grado di specializzazione per cui non sono reperibili adeguate professionalità all'interno della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può designare esperti esterni, dotati di comprovata competenza nei singoli settori, per la valutazione del progetto o iniziativa, determinandone le funzioni e gli eventuali compensi di indennità. Tali esperti svolgono funzione consultiva.
- 7.2 Ai sensi dell'art. 25.4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può essere coadiuvato da commissioni consultive, di studio e valutazione, temporanee o permanenti, composte da membri degli Organi e/o delle strutture della Fondazione e/o anche da esperti esterni, determinandone le funzioni, la composizione, la durata, e gli eventuali compensi e indennità.
- 7.3 Le dette commissioni consultive, oltreché valutare i progetti e le iniziative, possono svolgere un ruolo di supervisione e di monitoraggio durante la realizzazione e sui risultati delle iniziative e dei progetti approvati.
- 7.4 Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione possono delegare o incaricare i componenti degli organi della Fondazione e delle commissioni consultive, i collaboratori, i rappresentanti della Fondazione in organismi a cui questa partecipa e/o contribuisce, nonché esperti esterni a seguire iniziative e progetti della Fondazione o degli organismi a cui questa partecipa e/o contribuisce ed a partecipare e/o intervenire a convegni, seminari, riunioni, incontri, manifestazioni, iniziative, progetti, celebrazioni, conferenze, assemblee, consigli ecc., determinandone le funzioni e gli eventuali compensi e indennità e rimborsi spese, anche con riguardo alle attività di studio, ricerca, valutazione, progettazione, reports necessarie per il compiuto adempimento delle dette deleghe e incarichi.

Art. 8 - Verifiche e rendicontazione

- 8.1 Il soggetto che ha ricevuto la comunicazione dell'assegnazione del contributo deve darne informazione in forme e modi da concordare preventivamente con la Segreteria della Fondazione, al solo fine della trasparenza dell'attività istituzionale della Fondazione e in particolare della destinazione dei fondi.
- 8.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un termine entro il quale devono essere realizzati i progetti e le iniziative a cui ha deliberato di contribuire. Può altresì deliberare la revoca del contributo trascorsi tre mesi (o diverso termine prefissato nel bando o in altro atto deliberativo) dal suddetto termine, facendo salva la riserva di autorizzare eventuali proroghe su motivata richiesta degli interessati. Dei detti termini la Fondazione dà notizia sul proprio sito e/o nei bandi. Una volta data detta notizia, della revoca non c'è obbligo di comunicazione.
- 8.3 Il contributo della Fondazione viene erogato in unica soluzione ad avvenuta realizzazione del progetto/iniziativa, dietro presentazione:

- a) della modulistica idoneamente compilata e reperibile sul sito della Fondazione sotto la voce “contributi-rendicontazioni”;
- b) del rendiconto finale e della relativa documentazione di spesa, intestata al richiedente/beneficiario, pari all’intero costo del progetto quale indicato nel preventivo descritto nella domanda (preventivo limitato all’anno di riferimento in caso di progetti pluriennali);
- c) di una relazione finale – sottoscritta dal legale rappresentante o dal referente – contenente l’indicazione sintetica dei risultati raggiunti, corredata da documentazione, anche fotografica o audiovisiva, atta a dimostrare la realizzazione e i risultati.

Detta rendicontazione, di norma, deve essere presentata entro un anno dal termine ultimo per la realizzazione del progetto e/o iniziativa, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In difetto di presentazione della rendicontazione entro il termine annuale o comunque entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il contributo, salve motivate eccezioni, sarà revocato senza comunicazione alcuna.

Per progetti e/o iniziative di particolare rilevanza sociale e di importi di moderata entità (intendendosi tali quelli entro il limite di euro 1000, salvo casi eccezionali motivati), la Fondazione ha la facoltà di autorizzare la produzione di autocertificazioni, al posto di quanto o di parte di quanto sopra previsto ai punti a,b,c.

Per progetti e/o iniziative di ampie dimensioni, dove le voci di spesa coperte dal contributo della Fondazione rivestono carattere di chiara parzialità, la Fondazione ha la facoltà di autorizzare la consegna di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, al posto di quanto o di parte di quanto sopra previsto ai punti a,b,c.

8.4 Qualora il progetto/iniziativa venga modificato o subisca una riduzione dei costi preventivati, anche a fronte di contributi deliberati in misura inferiore a quella richiesta, il soggetto richiedente deve informare la Fondazione, che può autorizzare tali variazioni per iscritto. In difetto dell’autorizzazione, il contributo assegnato può essere revocato o può essere erogato in misura ridotta, proporzionalmente ai costi effettivamente sostenuti e rendicontati. A tale fine la motivazione della modifica e/o della riduzione può essere spiegata all’atto della rendicontazione.

8.5 Non sono concesse erogazioni anticipate, salvo casi eccezionali di comprovate ragioni di necessità ed urgenza.

Possano essere anche concesse anticipazioni su stati di avanzamento del progetto in caso di necessità e a seguito di dettagliata relazione sulle attività svolte e idonea rendicontazione delle spese sostenute.

L’importo massimo delle sopradette anticipazioni, salvo casi eccezionalmente motivati, è pari ai due terzi del contributo deliberato.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere la restituzione dell’anticipazione nel caso in cui il progetto non venga realizzato e l’anticipazione non sia stata spesa. Il Consiglio di Amministrazione può riservarsi la facoltà di richiedere la restituzione dell’anticipazione già spesa in tutto o in parte, laddove il progetto non si sia realizzato per negligenza e/o imprudenza del soggetto beneficiario. In ogni caso può essere autorizzata la destinazione dell’anticipazione ad un nuovo progetto concordato.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione, previo avviso scritto al beneficiario e previo contraddittorio con lo stesso, può decidere di revocare o di ridurre il contributo già deliberato e quindi di non erogarlo o di erogarlo parzialmente, qualora il soggetto beneficiario non rispetti in modo rilevante senza giustificazione gli accordi sulla realizzazione dell’iniziativa o del progetto eventualmente presi con la Fondazione o si rifiuti di giustificare i costi sostenuti, o qualora dalla documentazione prodotta emergano rilevanti irregolarità.

8.7 La Fondazione non fornisce informazioni telefoniche o verbali in ordine alla assegnazione o all’erogazione dei contributi o al diniego degli stessi, eccetto che su richiesta del legale rappresentante del soggetto richiedente o su richiesta di un suo delegato espressamente indicato nella richiesta di contributo.

Art. 9 - Resoconto annuale

9.1 Nel corso dell’anno o almeno annualmente, in occasione della stesura del bilancio consuntivo, il Consiglio di Amministrazione rende conto al Consiglio di Indirizzo circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti e iniziative di maggiore rilevanza di ciascun settore, nonché lo stato di avanzamento di eventuali progetti pluriennali.

Art. 10 - Valutazione ex-post

- 10.1 La Fondazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lvo 153/99 e dell'art. 11 comma 5 del Protocollo Mef/Acri, opera periodicamente (almeno una volta ogni due anni), una valutazione ex-post della sua attività istituzionale, in particolare sulla utilizzazione delle risorse (rapporti costi/risultati) e sull'efficacia degli interventi sullo sviluppo complessivo del territorio.
- 10.2 La valutazione ex-post è compito del Consiglio di Amministrazione che ne affida la predisposizione ad un responsabile scelto tra i dipendenti della Fondazione, coadiuvato dagli addetti all'attività istituzionale, dai membri delle commissioni consultive e da esperti in materia di valutazione reperibili all'interno degli organi e dello staff della Fondazione o, eventualmente, anche all'esterno di essa.
- 10.3 Il Consiglio di Amministrazione comunica i risultati delle valutazioni al Consiglio di Indirizzo. Detti risultati vengono pubblicati sul sito internet.
- 10.4 La valutazione ex post viene fatta su progetti di valore superiore a € 10.000, selezionati a campione per ciascuno dei settori rilevanti, con l'ausilio delle commissioni consultive di settore, le quali potranno dotarsi di specifici criteri per la selezione.
- 10.5 Per la valutazione il Consiglio di Amministrazione può dotarsi di una griglia di indicatori quantitativi e qualitativi con riferimento ai criteri di ripartizione dei fondi e di valutazione ex ante di cui rispettivamente all'art. 3 e all'art. 6 ed anche agli eventuali ulteriori indicatori scelti con riguardo ai singoli settori o ambiti di intervento (es. Welfare di comunità). La Fondazione dà pubblicità anche dei suddetti indicatori.

Art. 11 - Norma Transitoria

- 11.1 Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.
- 11.2 Alle iniziative promosse da terzi, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento era già iniziata l'istruttoria da parte della Fondazione, seguitano ad applicarsi i criteri e le procedure di erogazione in vigore alla data di presentazione delle relative domande di contributo.